



## Il DL 98/2011 supera l'esame parlamentare in tempi record. Brevi riflessioni su alcuni aspetti previdenziali e del lavoro *di Michele Regina*

L'art. 18 del DL dispone che per le pensioni delle donne dall'1.1.2020 i requisiti anagrafici sono incrementati di un mese .

In particolare dal gennaio 2021 di ulteriori due mesi, dall'anno successivo di tre mesi, di ulteriori 4 mesi dal 2023, di ulteriori cinque mesi dal 2024, di ulteriori sei mesi dal 2025 e per ogni anno successivo, di ulteriori 3 mesi dal 2032.

Viene soppresso il comma 10 bis dell'art. 19 del DL 185/2008, laddove si prevedeva che *"Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 (18) agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 "*

Ora, è invece previsto che dalla data del presente decreto (6.7.2011) nell'ambito delle risorse disponibili del fondo per l'occupazione il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, può concedere ai predetti lavoratori licenziati o cessati, che siano percettori della disoccupazione ordinaria con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo integrativo, pari alla differenza tra disoccupazione e mobilità, per un numero di mesi pari alla disoccupazione.

E' inoltre previsto che dal 2013 scatterà in anticipo il particolare meccanismo che fa slittare di tre mesi il diritto alla pensione, per effetto dell'allungamento dell'aspettativa di vita.

Tale meccanismo subirà un ulteriore incremento negli anni successivi. Ciò al lordo del previsto spostamento della finestra di 12 mesi, già in vigore per effetto delle recenti disposizioni avutesi a riguardo nel corso del 2010.

I pensionati con almeno 40 anni di contributi, per i quali non vigono requisiti anagrafici subiranno lo slittamento, al lordo dei predetti 12 mesi, delle finestre di un mese, due mesi e tre mesi rispettivamente a seconda della maturazione dei requisiti nel 2012, 2013, 2014.

Vengono lasciati indenni coloro che maturano i requisiti nel corso del 2011. Vi sarà il blocco della rivalutazione delle pensioni graduato a seconda dell'entità delle stesse, con esclusione dal blocco per quelle sotto i 1400,00 euro mensili.

E' previsto un contributo di solidarietà del 5% per le pensioni fino a 90.000,00 euro annui e del 10 % per quelle oltre i 150.000,00.

L'art. 26 del decreto prevede che per il 2012 sarà prevista la particolare disciplina della tassazione agevolata, come per il 2011, in attuazione di accordi e contratti collettivi aziendali e territoriali, sottoscritti dalle OOSS e associazioni datoriali più rappresentativi sul piano nazionale, per l'erogazione di somme legate alla produttività, qualità, efficienza, redditività e innovazione. Tali somme dovranno beneficiare anche di agevolazione contributiva in relazione a misure da adottarsi entro il 31.12.2011.